

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1493

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLINI, TRIPIEDI, INVIDIA, VIZZINI, SIRAGUSA, CUBEDDU, DE LORENZO, COSTANZO, SEGNERI, BILOTTI, CIPRINI, DAVIDE AIELLO, TUCCI, PERCONTI, AMITRANO, GIANNONE, ZOLEZZI

Riapertura dei termini per la fruizione dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto

Presentata il 10 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amianto è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli, che ha trovato impiego principalmente come isolante o coibente. La presenza delle fibre di amianto nell'ambiente comporta dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. Essendo un agente cancerogeno, è necessario evitare l'esposizione a esso, anche a bassi livelli di concentrazione, poiché una minima esposizione basta per subirne gli effetti nocivi.

Il rischio per la salute umana derivante dall'esposizione all'amianto era noto già dall'inizio del secolo scorso, ma l'Italia è stata lungamente inadempiente in materia di protezione dall'amianto, al punto da

spingere le istituzioni europee ad aprire a suo carico una procedura di infrazione, la procedura n. 240/89, definita con la decisione di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 dicembre 1990 per mancata recezione — entro la scadenza del 1° gennaio 1987 — della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro.

La direttiva 83/477/CEE è stata recepita con il decreto legislativo n. 277 del 1991 (ora abrogato per incorporazione della materia nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), cui è seguita l'emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che ha stabilito il di-

vieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, prevedendo la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio nonché misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto; tuttavia, i dati nazionali legati alla diffusione dell'amianto e alla sua pericolosità per la salute umana e la salubrità dell'ambiente sono purtroppo ancora drammatici.

Dal rapporto del 2018 del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM), negli ultimi ventitré anni in Italia si sono rilevati 27.356 casi di mesoteliomi, ossia 1.243 casi all'anno e più di tre morti al giorno. Se il riferimento viene esteso al numero delle morti complessive dovute alle patologie asbesto-correlate, tra cui il più frequente tumore al polmone, allora si registrano oltre 3.000 decessi all'anno in Italia e 100.000 nel mondo. In base agli studi scientifici, il picco della mortalità si raggiungerà nel prossimo decennio a causa del lungo periodo di latenza che caratterizza le malattie asbesto-correlate.

I dati relativi alle morti per le patologie asbesto-correlate sono infatti sottostimati perché non esiste un registro degli esposti e degli ex esposti, mentre per i mesoteliomi i dati sono attendibili perché puntualmente registrati dal ReNaM e dai centri operativi regionali.

Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto, è stata emanata la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, con cui si ribadisce che « l'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro ».

Il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2012/2065(INI) sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto con cui, tra l'altro, esorta « gli Stati membri a garantire che tutti i casi di asbestosi, mesotelioma e malattie collegate siano registrati per mezzo di una raccolta sistematica di dati sulle malattie professionali e non professionali legate all'amianto, a classificare e registrare ufficialmente le placche pleuriche come una malattia legata all'amianto e a fornire,

con l'assistenza di osservatori *ad hoc*, una mappatura attendibile della presenza di amianto ».

A distanza di oltre venticinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, tuttavia, l'amianto non è stato definitivamente eliminato dal territorio nazionale.

Dal 1992 fino al 2004 la lotta contro l'amianto è stata incentrata sull'obiettivo di dare piena attuazione alla legge n. 257 del 1992: sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati avviati percorsi di bonifica, sono state previste forme di tutela sanitaria e previdenziale per i lavoratori esposti. Oggi ci sono ancora casi di lavoratori che sono stati esposti all'amianto, i quali non hanno potuto accedere ai benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per mancata maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 2 ottobre 2003.

L'emergenza derivante dall'amianto non è però finita con la chiusura delle fabbriche: le malattie, come ricordato, hanno un'incubazione che può essere lunghissima, i cui sintomi si manifestano tardivamente.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede che i lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di decoibentazione e bonifica, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, i quali non abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda, per i medesimi fini, negli anni 2020, 2021 e 2022. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è consentito il ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, entro il termine previsto dal secondo comma del medesimo articolo.

Le modalità di presentazione delle relative domande e i criteri per la loro trattazione sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il beneficio previdenziale è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 30.939 soggetti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, l'elenco dei beneficiari sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e provvede al monitoraggio delle domande presentate.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Riapertura dei termini per la fruizione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Negli anni 2020, 2021 e 2022, i lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di decoibentazione e bonifica, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, i quali non abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, entro il termine previsto dal secondo comma del medesimo articolo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la loro trattazione, nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

3. Il beneficio previdenziale di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 30.939 soggetti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, l'elenco dei beneficiari secondo l'ordine di presentazione delle domande e provvede al

monitoraggio delle domande accolte al fine di assicurare il rispetto del limite previsto dal primo periodo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare, ridurre o sopprimere i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati nell'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che risultano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, nella misura necessaria ad assicurare il conseguimento di maggiori entrate annue nette non inferiori all'importo indicato al comma 1.

3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le disposizioni indicate nell'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aventi la finalità di tutelare i redditi di lavoro dipendente e autonomo e di pensione, la famiglia, la salute, le persone economicamente o socialmente svantaggiate, il patrimonio artistico e culturale, la ricerca e l'ambiente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0043430